COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMUNITA' EUROPEA DELL' ENERGIA ATOMICA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 7/65/CEE, 1/65/EURATOM DEI CONSIGLI dell'11 gennaio 1965

relativo alle modalità d'applicazione al personale della Commissione di controllo dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 212,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e in particolare l'articolo 186,

Visto lo statuto della Commissione di controllo del 15 maggio 1959 (1),

Viste le proposte della Commissione della Comunità Economica Europea e della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Considerando che, tenuto conto, da un lato, dell'indipendenza di cui debbono godere la Commissione di controllo ed i suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni e, dall'altro, della struttura particolare dei servizi della Commissione di controllo, è necessario fissare talune norme particolari per l'applicazione al personale della Commissione di controllo dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti (2),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Lo statuto dei funzionari ed il regime applicabile agli altri agenti nonché le disposizioni d'esecuzione adottate di comune accordo dalle Istituzioni delle Comunità si applicano ai funzionari e agli altri agenti della Commissione di controllo.

2. Salvo disposizioni contrarie dei Consigli, si applicano ai funzionari e agli altri agenti della Commissione di controllo anche:

a) le disposizioni generali di esecuzione dello statuto adottate dai Consigli in applicazione dell'articolo 110 dello statuto,

b) la definizione delle funzioni e delle attribuzioni di ciascun impiego, adottata dai Consigli in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dello statuto,

c) le disposizioni riguardanti il servizio delle pensioni, prese dalle autorità competenti in materia di bilancio in applicazione dell'articolo 45 dell'allegato VIII dello statuto e dell'articolo 43 del regime applicabile agli altri agenti,

(1) GU n. 46 del 17. 8. 1959, pag. 861/59.
(2) GU n. 45 del 14. 6. 1962, pag. 1385/62.

d) le disposizioni generali d'esecuzione del regime applicabile agli altri agenti, adottate dai Consigli in applicazione dell'articolo 102 del regime applicabile agli altri agenti,

e) le condizioni d'impiego degli agenti locali, adottate dai Consigli in applicazione dell'articolo 79 del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 8, 29, 37 e 41 dello statuto e dell'articolo 1 dell'allegato II, la Commissione di controllo è considerata come l'Istituzione dalla quale dipende il funzionario.

Articolo 3

Sono istituiti presso la Commissione di controllo :

— un comitato del personale,

— una commissione paritetica,

— una commissione di disciplina,

che esercitano le attribuzioni previste dallo statuto.

La composizione e le modalità di funzionamento di questi organi sono determinate dai Consigli.

Articolo 4

La Commissione di controllo ed il suo comitato del personale non sono rappresentati in seno al comitato dello statuto previsto dall'articolo 10 dello statuto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 11 gennaio 1965.

Per i Consigli

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

REGOLAMENTO N. 8/65/CEE, 2/65/EURATOM DEI CONSIGLI dell'11 gennaio 1965

relativo alla modifica dell'articolo 95 dello statuto dei funzionari della Comunità Europea dell'Energia Atomica e della Comunità Economica Europea

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e in particolare l'articolo 186,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 212,

Visto il regolamento n. 11 (C.E.E.A.), 31 (C.E.E.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Europea dell'Energia Atomica e della Comunità Economica Europea (1),

Vista la proposta della Commissione della Comunità Europea dell'Energia Atomica,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere della Corte di Giustizia delle Comunità Europee,

Considerando che compete ai Consigli, deliberanti a maggioranza qualificata, di modificare lo statuto dei funzionari della Comunità Europea dell'Energia Atomica e della Comunità Economica Europea ;

Considerando che è opportuno prorogare di un anno la durata d'applicazione delle disposizioni

(1) GU n. 45 del 14. 6. 1962, pag. 1385/62.